

IVA – Opere di urbanizzazione – Linee di trasporto ferroviario

21 Febbraio 2008

Per la realizzazione di un cunicolo esplorativo, nell'ambito della progettazione di una linea di trasporto ferroviario, l'aliquota IVA del 10% (n. 127-*quinquies* e 127-*septies*, della Tab. A, parte III, allegata al D.P.R. 633/1972) è riconosciuta unicamente se tale prestazione è inserita in un unico contratto d'appalto avente ad oggetto anche la complessiva costruzione della linea ferroviaria.

Diversamente, nell'ipotesi in cui i lavori di progettazione e la successiva realizzazione della linea di trasporto siano affidate a due imprese diverse, con distinti contratti d'appalto, la costruzione del varco sotterraneo deve essere assoggettata all'aliquota IVA del 20%.

Così si è espressa l'Agenzia delle Entrate con la **Risoluzione n. 52/E del 18 febbraio 2008**, in risposta ad un'istanza d'interpello riguardante il corretto regime fiscale, ai fini IVA, applicabile alla costruzione di un cd. "cunicolo pilota" da parte di un'impresa cui sono stati affidati unicamente i lavori preparatori per la realizzazione di una linea ferroviaria.

In particolare, richiamando le disposizioni dei nn. 127-*quinquies* e 127-*septies*, della Tab. A, parte III, allegata al D.P.R. 633/1972, che prevedono l'applicazione dell'aliquota IVA del 10% alle prestazioni di servizi, dipendenti da contratti di appalto, relativi alla costruzione, tra l'altro, delle linee di trasporto ad impianto fisso, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che:

- la **realizzazione del condotto esplorativo**, inserendosi nell'insieme dei **servizi preparatori** per la realizzazione dell'opera (sviluppo del progetto definitivo, richiesta delle necessarie autorizzazioni amministrative e dei finanziamenti, ecc) deve essere assoggettata all'**aliquota IVA ordinaria del 20%**, tranne nell'ipotesi in cui tali attività vengano realizzate nell'ambito di un unico contratto d'appalto.

Infatti, il citato n. 127-*septies*, della Tab. A, parte III, allegata al D.P.R. 633/1972 riguarda solo la "costruzione" delle opere di urbanizzazione (tra cui rientrano anche le linee di trasporto ferroviario) e non si riferisce espressamente all'attività di "progettazione" ed ai lavori propedeutici alla loro realizzazione;

- i lavori edili preliminari alla costruzione di tali opere di urbanizzazione (ad esempio il cunicolo esplorativo), così come le prestazioni di progettazione, possono beneficiare dell'aliquota IVA al 10% solo nel caso in cui non siano rese autonomamente, ma in dipendenza di un unico contratto di appalto, avente ad oggetto la complessiva realizzazione dell'opera (*cfr.* R.M. 168/1999).

3743-Risoluzione n. 52-E del 18 febbraio 2008.pdf [Apri](#)